

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE

FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO
DEL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, INSERITO NEL RUOLO
PROVVISORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DELLE
FINANZE, DISTACCATO E POI TRASFERITO ALL'ETI S.P.A. O AD
ALTRA SOCIETA' DA ESSA DERIVANTE

RENDICONTO DELL'ANNO 2004

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo per l'anno 2004 del Fondo si riassume in :

- 18,378 mln di ENTRATE
- 18,071 mln di USCITE
- 307 mgl di AVANZO ECONOMICO

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio, nella pagina che segue viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- alle entrate e alle uscite accertate per il 2004, raffrontate con i corrispondenti dati ipotizzati per il 2004 ed accertati per il 2003;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio ed alla fine degli anni 2003 e 2004.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

(in migliaia)

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
		1^nota di variazione	Aggiornato	
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO				
-AVANZO	0	296	296	296
ENTRATE				
Contributo ordinario.....	379	205	220	278
Contributo straordinario.....	22.337	21.590	22.142	17.878
Quote di partecipazione degli iscritti.....	94	0	70	10
Poste correttive e compensative delle uscite	57	0	100	74
Redditi e proventi patrimoniali.....	24	1	307	137
Canone d'uso.....	1	1	1	1
TOTALE DELLE ENTRATE.....	22.892	21.797	22.840	18.378
USCITE				
Spese per prestazioni istituzionali.....	16.717	15.344	16.851	17.867
Trasferimenti passivi	5.622	6.246	5.292	1
Spese di amministrazione	256	211	210	196
Oneri tributari.....	1	1	1	7
TOTALE DELLE USCITE.....	22.596	21.802	22.354	18.071
RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Avanzo economico (+); Disavanzo economico (-)	296	-5	486	307
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO				
-AVANZO.....	296	291	782	603

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

Accertati in 18,156 mln riguardano:

- per 278 mgl il contributo ordinario dello 0,50 per cento, a carico della B.A.T. S.p.a., calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti; tale somma comprende 43 mgl relativi all'anno precedente e ripartiti nel corso di questo esercizio.
- per 17,878 mln il contributo straordinario a copertura degli assegni straordinari a sostegno del reddito e dei bonus; manca completamente la copertura della contribuzione correlata dovuta all'INPDAP, in quanto nel corso dell'anno non è stato effettuato il versamento dovuto.

Nell'allegato n°1 viene riportata analiticamente la suddivisione dei contributi.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Determinati in 137 mgl, rappresentano la remunerazione delle disponibilità finanziarie del Fondo, utilizzate dall'Inps nelle diverse forme di impiego previste dal Regolamento di contabilità dell'Istituto.

Nel prospetto che segue sono indicati il capitale medio disponibile, suddiviso per tipo di impiego, ed i redditi conseguiti, con i relativi saggi di remunerazione.

DESCRIZIONE	IMPIEGHI	REDDITI	SAGGIO %
- c/c bancari	62.882	841	1,34
- prestiti e mutui	31.853	852	2,68
- anticipazioni alle gestioni deficitarie	4.738.417	135.519	2,86
Totale	4.833.152	137.212	2,84

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Quantificate in 17,867 mln riguardano:

- per 12,478 mln l'onere per gli assegni straordinari a sostegno del reddito erogati nell'anno;
- per 5,389 mln l'importo relativo ai bonus di ingresso e di uscita nel Fondo.

Il numero dei beneficiari dell'assegno straordinario nel corso dell'anno è stato complessivamente di 881 unità.

TRASFERIMENTI PASSIVI

Ammontano a 1 mgl e sono costituiti esclusivamente dalle contribuzioni da devolvere agli Istituti di Patronato, in applicazione della Legge n°152/2001, ed all'Istituto Italiano di Medicina sociale ai sensi degli art. 5 e 12 della Legge n° 66/1961.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Calcolate in 196 mgl, rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto attribuite alla Gestione in base ai criteri fissati dall'art. 31 del Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

Nel prospetto che segue sono esposti, per grandi aggregati, le varie componenti delle spese di amministrazione.

A G G R E G A T I	2 0 0 3	2 0 0 4
	in migliaia	
SPESE PER IL PERSONALE	184	138
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI (dirette):	10	10
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.....	5	4
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA, FITTO LOCALI, MANUT/NE E ADATTAMENTO STABILI	12	10
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (comprese quote ammortamento)	1	1
ALTRE SPESE..	44	40
TOTALE	256	203
Meno RECUPERI		6
Meno RESIDUI INSUSS. PASSIVI		1
T O T A L E N E T T O.....	256	196

RISULTATO DI ESERCIZIO

Per effetto delle movimentazioni contabili esaminate, l'esercizio 2004 presenta un avanzo economico di 307 mgl che porta l'avanzo patrimoniale al termine dell'esercizio a 603 mgl.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA
CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

RENDICONTO

**FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE GIA' DIPENDENTE
DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO**

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS	8.134.930	4.707.957	-3.426.973
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI	0	34.809	34.809
3	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI	12.400	5.979	-6.421
4	RATEI ATTIVI	31.000	36.919	5.919
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	8.178.330	4.785.664	-3.392.666

PASSIVITA'		CONSISTENZA	CONSISTENZA	
		AL 1° GENNAIO	AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI	2.794.013	2.661.676	-132.337
	Debiti per contribuzioni:			
	- verso istituti di patronato	786	615	-171
	-verso Inpdap per contribuzione correlata	2.661.061	2.661.061	0
	Debiti per assegni straordinari	132.166	0	-132.166
2	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	-risconto passivo per prestazioni	5.087.844	1.520.589	-3.567.255
	TOTALE PASSIVITA'	7.881.857	4.182.265	-3.699.592
3	AVANZO PATRIMONIALE	296.473	603.399	306.926
	TOTALE A PAREGGIO	8.178.330	4.785.664	-3.392.666

I SINDACI
GIULIANO CAZZOLA - LUDOVICO ANSELMI
DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL PRESIDENTE
GIAN PAOLO SASSI

**FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE GIA' DIPENDENTE
DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO**

ENTRATE E USCITE DELL'ESERCIZIO 2004

	ENTRATE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO
		1 nota di variazione	aggiornato	2004
1 CONTRIBUTI:		21.795.159	18.084.857	14.582.005
Contributo ordinario dello 0,50% a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori; [allegato n.1]		205.499	218.000	272.152
Contributo straordinario:				
-per copertura assegni straordinari a sostegno del reddito e bonus		15.344.150	12.575.857	14.309.853
-per copertura contribuzione correlata dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario		6.245.510	5.291.000	0
2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI				
-Proventi per divieto di cumulo tra assegni e redditi da lavoro		0	70.000	10.392
3 POSTE CORRETTIVE DELLE USCITE				
-Recuperi e riaccrediti di prestazioni		0	100.000	74.436
componenti finanziarie di parte corrente.....		21.795.159	18.254.857	14.666.833
4 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		504	306.907	137.212
5 CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI		827	764	694
6 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI				
-per contributi ordinari.		31.588	33.000	36.919
7 STORNO RISCOLO PASSIVO INIZIALE		0	5.087.844	5.087.844
componenti economiche.....		32.919	5.428.515	5.262.669
TOTALE DELLE ENTRATE		21.828.078	23.683.372	19.929.502
8 DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		5.126	0	0
TOTALE A PAREGGIO		21.833.204	23.683.372	19.929.502

	U S C I T E	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO
		1 nota di variazione	aggiornato	2004
1	PRESTAZIONI	15.344.150	16.850.794	17.867.440
	-assegno straordinario a sostegno del reddito	13.695.069	10.943.689	12.477.508
	Bonus d'ingresso	0	242.273	232.606
	Bonus d'uscita	1.649.081	5.664.832	5.157.326
2	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	6.245.977	5.291.786	619
	-all' Inpdap, per contribuzione correlata	6.245.510	5.291.000	0
	-agli istituti di patronato e assistenza sociale	464	786	615
	-all'istituto di medicina sociale	3	0	4
	componenti finanziarie di parte corrente.....	21.590.127	22.142.580	17.868.059
3	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	210.745	209.735	195.905
4	ONERI TRIBUTARI	569	661	7.023
5	STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI	31.763	31.000	31.000
6	ATTRIBUZIONE RISCOLO PASSIVO FINALE	0	812.906	1.520.589
	componenti economiche.....	243.077	1.054.302	1.754.517
	TOTALE DELLE USCITE	21.833.204	23.196.882	19.622.576
7	AVANZO DELL'ESERCIZIO	0	486.490	306.926
	TOTALE A PAREGGIO	21.833.204	23.683.372	19.929.502

ALLEGATI

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004					
	1 nota variazione (dato economico)	Aggiornato (dato economico)	<i>ACCERTATI nel 2004</i> (1)	<i>più risconto al 31.12.2003</i>	<i>meno rateo al 31.12.2003</i>	<i>più: rateo al '31.12. 2004</i> (2)	<i>meno risconto al 31.12.2004</i> (3)	<i>T o t a l e (dato economico) (1 + 2 -3) (4)</i>
Contributi ordinari								
- Contributo dello 0,50%	205.324,00	220.000,00	272.152,44		31.000,00	36.918,82		278.071,26
Contributi straordinari:								
-per copertura assegni straordinari a sostegno del reddito	13.695.069,00	10.943.689,06	12.667.358,94	1.330.738,06			1.095.589,31	12.902.507,69
-per la copertura correlata dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario	6.245.510,00	5.291.000,00		242.273,33				-
-per copertura bonus d'ingresso		242.273,33		242.273,33				242.273,33
-per copertura bonus d'uscita	1.649.081,00	5.664.832,22	1.642.493,91	3.514.832,22			425.000,00	4.732.326,13
TOTALE	21.794.984,00	22.361.794,61	14.582.005,29	5.087.843,61	31.000,00	36.918,82	1.520.589,31	18.155.178,41

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE

FONDO PER LA TUTELA PREVIDENZIALE
DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE,
PERCETTORI DI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

RENDICONTO ANNO 2004

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2004 della Gestione per la tutela previdenziale degli associati in partecipazione, percettori di redditi da lavoro autonomo, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del TUIR, approvato con DPR n. 917/1986, redatto a seguito dell'entrata in vigore dell' articolo 43 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si riassume in:

- **23** mln. di ENTRATE;
- **0,3** mln. di USCITE;
- **23** mln. di AVANZO ECONOMICO;
- **23** mln. di AVANZO PATRIMONIALE.

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati complessivi della Gestione relativi:

- alle entrate e alle uscite accertate per il 2004 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno – 1[^] nota di variazione e previsioni aggiornate;
- alla situazione patrimoniale risultante alla fine dell'anno 2004.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
	1 ^a NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
	(in migliaia)		
1 PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:			
Avanzo patrimoniale	-	-	-
2 ENTRATE:			
Contributi a carico degli iscritti	206.000	206.000	22.944
Redditi e proventi patrimoniali.....	3.120	3.257	208
Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	-	3	1
TOTALE DELLE ENTRATE.....	209.120	209.260	23.153
3 USCITE:			
Trasferimenti passivi	430	430	34
Spese di amministrazione	755	755	257
Oneri tributari	-	20	11
TOTALE DELLE USCITE.....	1.185	1.205	302
4 RISULTATO DELL'ESERCIZIO:			
Avanzo di esercizio	207.935	208.055	22.851
5 PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:			
Avanzo patrimoniale	207.935	208.055	22.851

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente il quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite delle entrate e delle uscite maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI – Ammontano a 23 mln e sono stati versati dai soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come reddito da lavoro autonomo, nella misura pari al 17,30 per cento sull'effettivo imponibile IRPEF.

Il suddetto contributo è posto a carico dell'associante nella misura del 55 per cento, mentre a carico dell'associato resta il 45 per cento.

Il numero degli iscritti alla Gestione si è attestato, per l'anno 2004, in 43.567 unità.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI – Sono stati determinati in 0,208 mln e rappresentano gli interessi attivi relativi alle disponibilità della Gestione remunerate al saggio di interesse ponderato del 2,839 per cento.

Tale saggio d'interesse risulta ponderato poiché le disponibilità della Gestione sono state, in parte, anticipate alle gestioni deficitarie al tasso del 2,86 per cento, aliquota stabilita dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 233 del 15 giugno 2005 e, in misura minore, impiegate in altre forme di investimento (c/c bancari e prestiti al personale) che hanno prodotto un saggio d'interesse minore. In particolare, il saggio deliberato risulta commisurato al tasso medio di rendimento annuale dei titoli di Stato.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE – Risultano ragguagliate a 0,257 mln e rappresentano la quota parte delle spese rilevate, complessivamente, dall'Istituto attribuite alla Gestione in base ai criteri previsti dall'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

Nella tabella che segue si riportano, disaggregati, i dati delle spese di amministrazione a carico della Gestione per l'anno 2004.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in migliaia)

A G G R E G A T I	2004
1. SPESE PER IL PERSONALE..... <i>(dirette e indirette)</i>	218
2. SPESE SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI.....	-
3. SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.....	6
4. ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, CONDUZIONE, PULIZIA, VIGILANZA, FITTO LOCALI, MANUTENZIONE E ADATTAMENTO STABILI TRUMENTALI.....	13
5. SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI.....	...
6. SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI..... <i>(comprese quote di ammortamento)</i>	...
7. ALTRE SPESE.....	26
TOTALE (A)	263
8. <i>RECUPERI</i>	-6
9. <i>RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI</i>	-
TOTALE (B)	-6
SPESE NETTE (A+B).....	257

RISULTATO DI ESERCIZIO – Come indicato nella parte iniziale della relazione, l'esercizio in esame chiude con una eccedenza delle entrate (23 mln) sulle uscite (0,3 mln) e, quindi, con un conseguente avanzo di esercizio di 23 mln.

° ° °

Nel prospetto seguente, attinente alla consistenza patrimoniale della Gestione, vengono rappresentati i valori delle attività e passività dell'esercizio.

(in migliaia)

	STATO PATRIMONIALE		
	al 1° gennaio	al 31 dicembre	Variazioni
ATTIVITA':			
- Credito in conto corrente verso l'INPS.....	-	14.824	14.824
- Quota di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari.....	-	53	53
- Quota partecipazione acquisizione immobili strumentali.....	-	8	8
- Ratei attivi.....	-	8.000	8.000
TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	-	22.885	22.885
PASSIVITA':			
- Residui passivi.....	-	34	34
TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	-	34	34
AVANZO PATRIMONIALE.....	-	22.851	22.851

Relativamente alle principali voci, si fa presente quanto segue:

CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS - Il saldo al 31 dicembre 2004 delle disponibilità finanziarie della Gestione ammonta a 15 mln.

RATEI ATTIVI – Determinati in 8 mln, riguardano i contributi che verranno riscossi nell'anno successivo, ma di competenza dell'esercizio 2004.

PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO – L'avanzo patrimoniale, al 31 dicembre 2004, risulta di 23 mln, pari al risultato di esercizio.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA,
CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

RENDICONTO

**GESTIONE PER LA TUTELA PREVIDENZIALE DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
PERCETTORI DI REDDITO DA LAVORO AUTONOMO**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1 gennaio 2004	al 31 dicembre 2004	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS.....	-	14.823.907	14.823.907
2	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI.....	-	52.883	52.883
3	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI....	-	7.838	7.838
4	RATEI ATTIVI.....	-	8.000.000	8.000.000
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	-	22.884.628	22.884.628

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1 gennaio 2004	al 31 dicembre 2004	
1	RESIDUI PASSIVI:			
	- Debiti verso altri Enti per contribuzioni.....	-	33.773	33.773
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	-	33.773	33.773
2	AVANZO PATRIMONIALE.....	-	22.850.855	22.850.855
	TOTALE A PAREGGIO.....	-	22.884.628	22.884.628

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA
LUDOVICO ANSELMI - DANIELA CARLA'
CARLO CONTE - MICHELE PISANELLO
TEODOSIO ZEULI

IL PRESIDENTE

GIAN PAOLO SASSI

**GESTIONE PER LA TUTELA PREVIDENZIALE DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
PERCETTORI DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO**

ENTRATE E USCITE DELL'ESERCIZIO 2004

	ENTRATE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
		1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI (all. n.1)	189.000.000	189.000.000	14.943.575
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE....	189.000.000	189.000.000	14.943.575
2	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS.....	3.120.000	3.257.418	208.454
3	CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	-	2.747	909
4	ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI: - per contributi a carico degli iscritti (all. n. 1).....	17.000.000	17.000.000	8.000.000
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	20.120.000	20.260.165	8.209.363
	TOTALE DELLE ENTRATE (A + B).....	209.120.000	209.260.165	23.152.938

	U S C I T E	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
		1 ^a NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	TRASFERIMENTI PASSIVI:	429.930	429.979	33.996
	- Contributi a favore degli Istituti di patronato e assistenza sociale.....	427.140	427.140	33.772
	- Contribuzioni a favore dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale.....	2.790	2.839	224
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	429.930	429.979	33.996
2	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	755.000	755.000	256.856
3	ONERI TRIBUTARI.....	-	20.500	11.231
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	755.000	775.500	268.087
	TOTALE DELLE USCITE (A+B).....	1.184.930	1.205.479	302.083
4	AVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO.....	207.935.070	208.054.686	22.850.855
	TOTALE A PAREGGIO.....	209.120.000	209.260.165	23.152.938

ALLEGATI

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004			
	1 ^a NOTA DI VARIAZ. (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 2004 (3)	Meno: rateo al 31.12.2003 (4)	Più: rateo al 31.12.2004 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
Aliquota ordinaria	206.000.000,00	206.000.000,00	14.943.575,08	-	8.000.000,00	22.943.575,08
TOTALE	206.000.000,00	206.000.000,00	14.943.575,08	-	8.000.000,00	22.943.575,08

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

L'**articolo 43 della legge 24 novembre 2003, n. 326**, ha istituito presso l'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2004, una specifica Gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione stabilendo che:

- i soggetti interessati siano quelli che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (**comma 1**);
- il contributo dovuto alla Gestione, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza, sia pari al contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto contributo è posto a carico dell'associante per il 55 per cento e dell'associato per il 45 per cento e viene applicato sul reddito delle attività che costituisce imponibile IRPEF (**comma 2**);
- hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni (**comma 3**);
- qualora la contribuzione fosse inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito, vengono ridotti i mesi da accreditare in proporzione alla somma versata (**comma 4**);
- per il versamento dei contributi si applichino le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi (**comma 5**);
- il versamento sia effettuato sugli importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi (**comma 6**);
- agli associati si applichino, esclusivamente, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico secondo il sistema contributivo (**comma 7**).

La **legge 30 dicembre 2004, n. 311** (legge finanziaria 2005), al **comma 157 dell'articolo 1**, apporta modificazioni all'articolo 43 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendo, dal 1° gennaio 2005, l'iscrizione degli associati in partecipazione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE

FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO
DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
DEI TRIBUTI ERARIALI E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI
DI CUI AL D.LGS. N. 112/1999

RENDICONTO ANNO 2004

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Con decreto interministeriale n° 375 del 24 novembre 2003 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il regolamento concernente il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Tale Fondo è stato istituito presso l' I.N.P.S. in attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, emanate al fine di perseguire politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione e per fronteggiare situazioni di crisi delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 marzo 2004 è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo, che si è insediato presso l'Istituto il 14 aprile 2004.

Per ulteriori notizie sulle prestazioni a carico del Fondo e sul loro finanziamento si rimanda all'appendice legislativa in calce.

Il bilancio consuntivo dell'anno 2004 si riassume in:

- 99 mln di ENTRATE
- 19 mgl di USCITE
- 99 mln di AVANZO ECONOMICO
- 99 mln di AVANZO PATRIMONIALE

Prima di procedere all'illustrazione delle più significative poste di bilancio si riportano in forma aggregata, nelle tabelle seguenti, i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite del 2004 raffrontati con quelli ipotizzati per il preventivo aggiornato 2004;
- alla situazione patrimoniale netta per il 2004, raffrontata con i valori del preventivo aggiornato 2004.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE			
(in migliaia)			
	DESCRIZIONE	AGGIORNATO 2004	CONSUNTIVO 2004
	AVANZO PATRIMONIALE AD INIZIO ANNO	0	0
1	ENTRATE		
	Redditi e proventi patrimoniali	1.693	1.389
	Canone d'uso netto immobili strumentali	(...)	(...)
	Trasferimento dal fondo di previdenza esattoriale	0	97.869
	TOTALE DELLE ENTRATE.....	1.693	99.258
2	USCITE:		
	Spese per prestazioni istituzionali.....	0	0
	Spese di amministrazione	10	18
	Oneri tributari	1	1
	TOTALE DELLE USCITE.....	11	19
3	RISULTATO DELL'ESERCIZIO:		
	Avanzo (+), Disavanzo (-).....	1.682	99.239
4	Assegnazione di quota dell'avanzo patrimoniale al 31/12/98 del Fondo Esattoriale	97.869	0
5	AVANZO PATRIMONIALE ALLA FINE DELL'ANNO	99.551	99.239

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

L'articolo 6, comma 4, del regolamento per l'istituzione del Fondo stabilisce che l'obbligo del versamento della contribuzione è sospeso in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal decreto interministeriale del 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n°342.

TRASFERIMENTO DAL FONDO DI PREVIDENZA ESATTORIALI

La deliberazione del Comitato amministratore del 23 aprile 2004 ha determinato nell'importo di euro 97.868.582,38 la somma da trasferire, per il corrente anno, dal Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Determinati in 1,389 mln, rappresentano la remunerazione delle disponibilità del Fondo utilizzate dall'Inps nelle diverse forme di impiego stabilite dal Regolamento di contabilità dell'Istituto.

Nel prospetto che segue sono indicati il capitale medio disponibile, suddiviso per tipo di impiego, ed i redditi conseguiti, con i relativi saggi di remunerazione.

DESCRIZIONE	IMPIEGHI	REDDITI	SAGGIO %
- c/c bancari	636.546	8.508	1,34
- prestiti e mutui	322.442	8.630	2,68
- anticipazioni alle gestioni deficitarie	47.966.664	1.371.847	2,86
Totale	48.925.652	1.388.985	2,84

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Nel corso del 2004 non è stata liquidata a carico del Fondo nessuna delle prestazioni previste dal decreto n.375/2003.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Quantificate in 18 mgl, rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto attribuite alla Gestione in base ai criteri fissati dall'art. 31 del Regolamento di contabilità dell'INPS.

Nella tabella che segue sono esposti, per grandi aggregati, le varie componenti delle spese di amministrazione.

AGGREGATI	ANNO 2004
in migliaia	
SPESE PER IL PERSONALE	15
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALD. CONDIZIONAMENTO, CONDUZIONE, PULIZIA, VIGILANZA, FITTO, MANUT. STABILI STRUM.LI.	1
ALTRE SPESE	2
TOTALE	18

RISULTATO DI ESERCIZIO

Per effetto delle movimentazioni contabili esaminate, l'esercizio 2004 presenta un avanzo economico di 99 mln che, trattandosi del primo anno di vita del Fondo, costituisce anche l'avanzo patrimoniale al termine dell'esercizio.

DIRETTORE CENTRALE FINANZA
CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

RENDICONTO

**FONDO DI SOLIDARIETA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI**

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
1 CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS.....	0	98.885.914	98.885.914
2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI.....	0	352.371	352.371
3 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	0	548	548
TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	0	99.238.833	99.238.833

PASSIVITA'	CONSISTENZA	CONSISTENZA	VARIAZIONI
	AL 1° GENNAIO	AL 31 DICEMBRE	
TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	0	0	0
1 AVANZO PATRIMONIALE.....	0	99.238.833	99.238.833
TOTALE A PAREGGIO.....	0	99.238.833	99.238.833

I SINDACI
 GIULIANO CAZZOLA
 LUDOVICO ANSELMI
 DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
 MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL PRESIDENTE
 GIAN PAOLO SASSI

**FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE ADDETTO
AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI**

ENTRATE E USCITE DELL'ESERCIZIO 2004

	ENTRATE	PREVENTIVO 2004	CONSUNTIVO 2004
		aggiornato	
1	CONTRIBUTI		
	componenti finanziarie di parte corrente.....	0	0
2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI. -interessi attivi su capitali disponibili	1.692.988	1.388.985
3	CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI...	36	64
4	TRASFERIMENTO DAL FONDO DI PREVIDENZA ESATTORIALI Per il finanziamento delle prest. ex D.I.del 13/11/2002	0	97.868.582
	componenti economiche.....	1.693.024	99.257.631
	TOTALE DELLE ENTRATE.....	1.693.024	99.257.631
	TOTALE A PAREGGIO	1.693.024	99.257.631

U S C I T E		PREVENTIVO 2004	CONSUNTIVO 2004
		aggiornato	
1	PRESTAZIONI		
	componenti finanziarie di parte corrente.....	0	0
2	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	10.000	17.964
3	ONERI TRIBUTARI.....	500	834
	componenti economiche.....	10.500	18.798
	TOTALE DELLE USCITE.....	10.500	18.798
4	AVANZO DELL'ESERCIZIO.....	1.682.524	99.238.833
	TOTALE A PAREGGIO.....	1.693.024	99.257.631

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, con cui è stato emanato un regolamento quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, che ha delegato il Governo ad emanare norme per realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui al sopra richiamato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

Visto l'articolo 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 337 del 1998, stabilisce che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997; Visto l'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 10 gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

Visto il contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il +Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;;

Visti i successivi accordi sindacali del 28 febbraio e del 4 aprile 2002, con i quali le parti firmatarie dei contratti collettivi nazionali del 12 dicembre 2001 hanno convenuto che l'utilizzazione, da parte del Fondo di solidarietà sopra citato,

dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, e successive modificazioni, avviene mediante un'assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, per un periodo non inferiore a sei anni, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 novembre 2002, con il quale si dispone che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla già citata n. 377 del 1958, e successive modificazioni, pari a 587.543.059,59 euro e' utilizzato, a decorrere dal 10 gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del citato Fondo di solidarieta', istituito con il presente regolamento, e che la suddetta utilizzazione avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni;

Visto, infine, l'accordo sindacale del 15 novembre 2002, con il quale, a seguito dell'emanazione del sopra indicato decreto interministeriale del 13 novembre 2002, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 hanno provveduto ad aggiornare il contratto stesso, con particolare riguardo al finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo di solidarieta' disciplinato dal presente regolamento; Sentite, nella riunione del 25 novembre 2002, le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 989/03, espresso nell'adunanza del 10 marzo 2003;

Ritenuto di non poter condividere il citato parere, con esclusivo riferimento alla osservazione secondo cui la funzione di decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni non sarebbe attribuibile al Comitato Amministratore del Fondo, in considerazione del fatto che la generica enunciazione, recata dal regolamento-quadro n. 477 del 1997, dei compiti di detto Comitato comprende, in realta', la predetta funzione e che la medesima e' gia' stata prevista in regolamenti analoghi al presente, senza che cio' abbia comportato rilievi da parte del Consiglio di Stato;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 6 novembre 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Articolo 1

Costituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;.

2. . Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997.

Articolo 2

Finalita' del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:
 - a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonche' di quelli inquadrati come ausiliari;
 - b) dell'associazione nazionale di categoria (Ascotributi); c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC), interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione:
 - a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita';
 - b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Articolo 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore; composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali.
2. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il Direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del Comitato durano in carica due anni, e non possono essere confermati per piu' di due mandati. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o piu' componenti del

- Comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Articolo 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore deve:
- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
 - b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in onformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 10;
 - c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura della assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, l'eventuale misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;
 - d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli eventuali contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
 - e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
 - f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS;
 - g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12.

Articolo 5

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:
- a) in via ordinaria:
 - a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
 - al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
 - b) in via straordinaria:
 - 1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2,

comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

- 2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2, per i quali la richiesta venga presentata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera b), in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione:
 - a) di anzianita', a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) di vecchiaia, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, iscritti esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria;
 - c) di vecchiaia, a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, obbligatoriamente iscritti, oltre che all'assicurazione generale obbligatoria, anche allo speciale Fondo sopra citato.
- 4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovra' tenere conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
- 5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere a), b) e c) del comma 3.

Articolo 6

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e' dovuto al Fondo:
 - a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
 - b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano a carico dell'azienda.
2. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti commi e' sospeso in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal decreto interministeriale del 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e consistente in una assegnazione annua da parte dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni. Tale assegnazione e' destinata anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto dall'articolo 5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui allo stesso articolo 5, comma 1, lettera b).
5. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di cui al comma 4, nonche' il minor utilizzo annuale dell'assegnazione determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono essere utilizzati negli anni successivi.
6. Il Fondo richiede il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3 nei seguenti casi:
 - a) superamento, da parte della singola azienda, dell'importo dell'assegnazione annuale di sua spettanza, cosi' come calcolato ai sensi dell'articolo 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale agli importi dell'assegnazione annuale spettanti agli altri datori di lavoro;
 - c) esaurimento dell'assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso i contributi saranno considerati a titolo di anticipazione con diritto al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con prioritarieta' rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza della suddetta annualita'.
7. La ripartizione dell'assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 4, tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'articolo 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - a) dal 10% al 20%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1);
 - b) dal 5% al 15%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2);
 - c) dal 65% all'85%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
8. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruita' della ripartizione prevista al comma 7 ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.
9. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 10, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.
10. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dall'articolo 5.

11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 10, la stessa e' assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data, il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Articolo 7

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato:
 - a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
 - b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove espressamente previste;
 - c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b):
 - 1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
 - 2) in alternativa all'espletamento delle procedure di cui al punto 1), l'accesso alle prestazioni previste nella presente lettera c) puo' avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all'articolo 2:
 - a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
 - b) manifesti la volonta' di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
 - c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalita' di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;
 - d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla precedente lettera c).
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' altresì subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Articolo 8

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai fini del presente regolamento, l'individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente antepoendo il personale in possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento della pensione di anzianita' o vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e, subordinatamente, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'articolo 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianita' anagrafica
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce, in via preliminare, la volontarieta', che e' esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Articolo 9

Criteri di utilizzazione delle assegnazioni

1. Ciascuna azienda potra' usufruire dell'assegnazione di cui all'articolo 6, comma 4, per un importo complessivo pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione da ciascuna azienda versata alla assicurazione generale obbligatoria per quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all'articolo 2.
2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del comma 1 e' pari alla media del triennio 1999 - 2001 ed il Comitato amministratore del Fondo, entro un mese dal suo insediamento, richiede a ciascuna azienda una dichiarazione attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati nel sopra indicato triennio, che deve essere fornita, a pena di decadenza dalla fruibilita' della assegnazione, entro i successivi trenta giorni.
3. Il Comitato amministratore del Fondo, acquisite tutte le dichiarazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma 1 e comunica a ciascuna azienda l'importo dalla stessa usufruibile.

Articolo 10

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati dall'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'articolo 6, comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'articolo 6, comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 11 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere nuovamente ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Articolo 11

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente

- retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
 3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
 4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di euro 852,15 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a euro 1.568,00; di euro 981,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra euro 1.568,00 e euro 2.479,00, e di euro 1.240,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.
 5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
 6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
 7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: e cioè $1/360^\circ$ della retribuzione annua, determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato, per ogni giornata.
 8. Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
 9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
 - a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
 - b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti

- dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
 11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
 12. La contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
 13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, successive modificazioni, il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 10 della predetta legge.
 14. L'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei CCNL 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.
 15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni sopra indicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i predetti trattamenti.
 16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Articolo 12

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 o di aziende da essi controllate, nonché di altri soggetti ed altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 11, comma 7, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra i suddetti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il limite di cui al comma 3, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e con la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Articolo 13

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della

organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale di categoria con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, e' salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 11.

Articolo 14

Scadenza

1. Il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;, disciplinato dal presente regolamento, scade allorché non vengono piu' erogate le prestazioni ai soggetti di cui all'articolo 2 ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11.

Articolo 15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 7 novembre 1997. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 novembre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

Visto, Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003